

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005
22^a Seduta (antimeridiana)

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento - e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore **PASQUINI (DS-U)** illustra l'emendamento 14.7, soppressivo del comma 9 del nuovo articolo 120-*bis* del testo unico bancario, relativo alle spese connesse all'attività di ricerca degli intestatari dei depositi bancari giacenti.

Illustra poi l'emendamento 14.10, che costituisce una differente versione dell'emendamento 14.7 testé illustrato, nonché l'emendamento 14.13, soppressivo della possibilità delle banche di avvalersi di società che svolgono attività di ricerca degli intestatari dei depositi bancari.

Il sottosegretario Maria Teresa **ARMOSINO** illustra l'emendamento 14.14, volto a consentire alle banche di avvalersi di società che svolgono, in via esclusiva ovvero anche solo prevalente, l'attività di ricerca dei titolari dei depositi bancari giacenti.

Il senatore **PASQUINI (DS-U)** illustra l'emendamento 14.17, che prevede che qualora le banche si avvalgano di società aventi quale oggetto sociale la prestazione del

servizio di ricerca degli intestatari dei depositi bancari giacenti, esse rimangano in ogni caso responsabili del comportamento delle predette società.

Illustra poi l'emendamento 14.22, finalizzato a destinare le somme oggetto di depositi bancari giacenti non rivendicate interamente alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori: ritiene, infatti, che tale soluzione sia preferibile rispetto alle proposte volte a stabilire l'imprescrittibilità dei diritti dei depositanti, che avrebbero come effetto quello di attribuire i depositi non rivendicati, in ultima istanza, agli istituti di credito.

Il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 14.0.2, volto a reintrodurre la previsione di uno statuto dei diritti dei risparmiatori, come previsto dal testo inizialmente elaborato dalla Camera dei deputati, in un'ottica di tutela preventiva degli investitori.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14 e si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) illustra l'emendamento 15.1, volto ad estendere i poteri di vigilanza informativa nei confronti della società incaricata della revisione contabile dei soggetti abilitati anche a chiunque appaia informato sui fatti.

Relativamente all'articolo 15.2, fa osservare come esso riguardi l'introduzione dell'obbligo di consultazione della CONSOB, da parte della Banca d'Italia, in tema di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche autorizzate in Italia.

Illustra poi l'emendamento 15.3, in tema di garanzia della coerenza tra gli investimenti proposti dai soggetti abilitati e il profilo di propensione al rischio dei risparmiatori, pena la nullità del contratto di investimento, nonché l'emendamento 15.4 recante esclusivamente la previsione della sanzione della nullità del contratto di investimento in caso di violazione delle disposizioni in tema di adeguatezza tra operazioni consigliate e tipologia di investitori.

Il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) illustra poi l'emendamento 15.5, identico all'emendamento 15.4, mentre il relatore **EUFEMI** (*UDC*) illustra l'emendamento 15.7, finalizzato ad rendere la disposizione del disegno di legge coerente con la diversa numerazione dei commi dell'articolo 114 del testo unico della finanza introdotta dalla legge comunitaria 2004.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) illustra quindi l'emendamento 15.9, in tema di comunicazione al pubblico delle operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente compiute da esponenti aziendali o da possessori di partecipazioni qualificate nel capitale sociale dell'emittente medesimo.

Il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 15.10 rilevando come esso sia in parte simile all'emendamento 15.11 del Governo, laddove esclude le società di *rating* dal campo di applicazione delle norme concernenti le comunicazioni al pubblico.

Il sottosegretario Maria Teresa **ARMOSINO** illustra quindi l'emendamento 15.11, finalizzato appunto ad espungere dall'articolo 114 del testo unico della finanza, in tema di comunicazioni al pubblico, il riferimento alle società di *rating*, mentre il relatore **EUFEMI** illustra l'emendamento 15.13, soppressivo della disposizione che conferisce alla CONSOB la facoltà di richiedere all'Autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del Codice di procedura penale nei confronti degli emittenti, dei soggetti che li controllano e delle società da questi controllati, poiché una norma di analogo tenore è già contenuta nel testo unico della finanza, come modificato dalla legge comunitaria 2004.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 15.14, volto a rafforzare gli obblighi di comunicazione alla CONSOB da parte dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante in una società con azioni quotate o che partecipano ad un patto parasociale. Illustra poi l'emendamento 15.15, volto a stabilire l'applicazione, in caso di fusione tra società con azioni quotate e società con azioni non quotate, non solo della normativa concernente il prospetto di quotazione, bensì, in generale, delle disposizioni in tema di informazione societaria. Fa poi notare che l'emendamento 15.17 tende a stabilire che della nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari venga data comunicazione all'assemblea degli azionisti.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 15.18, recante norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra quindi l'emendamento 15.19, che modifica l'articolo 190 del testo unico della finanza ripristinandone l'impostazione originaria che pone le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati a carico della persona fisica responsabile e non della persona giuridica del soggetto abilitato, estendendo peraltro la sanzione agli amministratori e ai dipendenti di imprese di assicurazione; viene pertanto soppressa la lettera *r*) del comma 1 dell'articolo 15.

Illustra poi l'emendamento 15.20, che aggiunge all'elenco delle disposizioni sanzionate dal nuovo articolo 190 del testo unico della finanza l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 187-*nonies*, relativo alle operazioni sospette, introdotto dalla legge comunitaria 2004.

Osserva poi che l'emendamento 15.22 aggiunge all'elenco delle disposizioni richiamate dall'articolo 193 del testo unico della finanza, circa le comunicazioni che le società sono tenute ad effettuare, l'articolo 115-*bis*, in tema di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate, introdotto dalla legge comunitaria 2004.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 15.25, volto ad introdurre un nuovo articolo 196-*bis* nel testo unico della finanza, che preveda un impedimento ad assumere cariche sociali in società con azioni quotate per coloro che siano stati condannati anche con sentenza non definitiva, per taluni specifici reati. Illustra poi l'emendamento 15.26, in tema di applicazione delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e della sospensione dall'esercizio di detti uffici a seguito di condanna per determinati reati.

Dopo che il presidente PONTONE ha dato per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 15, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 16.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 16.0.1, introduttivo di un nuovo articolo in materia di tutela preventiva del risparmio, il quale prevede taluni specifici obblighi di comportamento nell'attività di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento.

Illustra poi l'emendamento 16.0.2, recante una delega al Governo affinché adotti uno statuto dei diritti dei risparmiatori, individuando specifici criteri direttivi ispirati alla tutela degli investitori.

Relativamente all'emendamento 16.0.3, recante disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, ricorda che un disegno di legge in materia, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, non è ancora stato esaminato dal Senato, ragion per cui è stata presentata la proposta emendativa in discorso. Rileva peraltro come l'introduzione dell'istituto dell'azione collettiva, anche al di fuori dello specifico settore del risparmio, rivestirebbe una notevole importanza nel tutelare i cittadini da comportamenti scorretti da parte delle società di erogazione dei servizi e delle imprese di maggiori dimensioni, poiché consentirebbe di porre rimedio all'elemento deterrente nell'avviare un procedimento giudiziario costituito dalle ingenti spese legali da affrontare.

Illustra infine l'emendamento 16.0.4, recante disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine, che stabilisce limiti e modalità di rimborso degli obbligazionisti da parte delle banche collocatrici.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 17.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 17.1, che colloca la disciplina introdotta dal disegno di legge in materia di *stock option* all'articolo 114 *-bis* del testo unico della finanza, ove si tratta di comunicazioni al pubblico, oltre a modificare detta normativa prevedendo che i piani di attribuzione di azioni ad esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori debbano essere approvati dall'assemblea dei soci e comunicati alla CONSOB. A tale proposito, sottolinea l'esigenza dell'introduzione di una normativa che favorisca l'instaurarsi di un corretto rapporto tra azionisti e amministratori, consentendo il perseguimento di strategie di crescita imprenditoriale di medio e lungo periodo, all'incremento immediato del valore dei titoli.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) fa poi presente che l'emendamento aggiuntivo 17.0.1 riguarda la tematica, già affrontata in precedenza, dell'esclusione delle società di *rating* dall'ambito di applicazione della normativa concernente le comunicazioni al pubblico.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti 18.1 e 18.2, relativi alla disciplina dell'attività di revisione dei conti contenuta nel TUF. In particolare, l'emendamento 18.1 prevede l'istituzione presso la Consob di un comitato di garanzia di attività di revisione contabile, mentre l'emendamento 18.2, in tema di conferimento e revoca dell'incarico, prevede l'attribuzione di tali competenze all'Assemblea, su proposta del collegio sindacale. La deliberazione viene quindi trasmessa alla Consob, che provvede d'ufficio al conferimento d'incarico in caso di inerzia da parte dell'Assemblea.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 18.3 che, rispetto all'attuale testo del disegno di legge, mantiene il parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione, che non è tuttavia più vincolante, né assunto all'unanimità. Con tale proposta - prosegue il relatore - scompare anche il conferimento d'ufficio della CONSOB - se l'incarico non viene deliberato - la quale determina anche il corrispettivo dovuto alla società di revisione.

Illustra altresì gli emendamenti 18.4 e 18.5 richiamandosi a quanto testé osservato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 18.7, volto ad introdurre ambiti di durata più ampi con riguardo alla durata dell'incarico ed al termine minimo per il rinnovo.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 18.8, che mantiene la durata dell'incarico di revisione tra tre e sei esercizi ma prescrive che in caso di reincarico questo non può eccedere i sei esercizi continuativi.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 18.9 che prevede termini di durata e di rinnovo dell'incarico per il caso in cui le imprese ricorrano per la prima volta al conferimento di incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Illustra quindi l'emendamento 18.10 che prevede che l'esecuzione delle deliberazioni della Consob rimangano sospese sino alla scadenza delle facoltà ad essa attribuite.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 18.11 il quale, relativamente all'elenco di servizi che la società di revisione non può fornire, fa venire meno tale divieto relativamente alle società collegate alla società sottoposta a controllo e alle società sottoposte a comune controllo, come previsto invece dal disegno di legge.

Illustra altresì l'emendamento 18.12, che sopprime il riferimento alle società collegate alla società che ha conferito l'incarico di revisione, con riguardo all'impossibilità di fornire i servizi ivi indicati.

Illustra quindi l'emendamento 18.15, il quale, in relazione all'elenco di servizi che la società di revisione non può fornire, precisa che ulteriori servizi vanno individuati in ottemperanza ai principi della VIII direttiva UE sulla revisione.

L'emendamento 18.16 - prosegue il relatore Eufemi - relativo all'incarico di responsabile della revisione, fa venire meno il divieto di ricoprire tale incarico per più di tre esercizi e il divieto di assumere nuovamente tale incarico decorsi meno di tre anni per conto della stessa società di revisione, mentre permane il divieto di assumere tale incarico per conto di una diversa società di revisione decorsi meno di tre anni.

Illustra altresì l'emendamento 18.17, relativo all'incarico di responsabile della revisione, che aumenta il numero massimo di esercizi in cui il responsabile può esercitare l'incarico nella stessa società.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 18.20 che attribuisce alla Consob il potere di adottare provvedimenti in via cautelare in caso di fondato sospetto della presenza di irregolarità. Tale provvedimento viene poi notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni. Illustra altresì gli emendamenti 18.21 e 18.22: in particolare, l'emendamento 18.21 attribuisce alla società di revisione la responsabilità dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a venti volte il corrispettivo percepito, mentre l'emendamento 18.22 prevede un obbligo di indennizzo per i soggetti che abbiano subito un pregiudizio per irregolare svolgimento dell'attività di revisione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 18.23, che introduce una limitazione alla responsabilità civile della società di revisione, la quale risponde dei danni recati per un importo sino a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 18.0.1, che prevede una delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria, orientato ad una necessaria logica di specializzazione, che a tutt'oggi risulta carente nel sistema giudiziario nazionale.

Il relatore SEMERARO (*AM*) si riserva di intervenire successivamente in ordine a tale proposta emendativa la quale, per la sua complessità, richiede a suo avviso alcuni approfondimenti.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 18 si danno per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 19.2, volto ad introdurre una ripartizione delle competenze delle autorità di controllo dei mercati finanziari, secondo il modello della cosiddetta vigilanza funzionale.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 19.3, volto a regolare compiutamente il sistema di ripartizione delle competenze in tema di vigilanza, secondo uno schema funzionale basato solo su tre autorità. Illustra altresì l'emendamento 19.5 che reca, a suo avviso, una formulazione più incisiva rispetto all'attuale testo del disegno di legge.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 19.6, il quale prevede che il coordinamento tra Autorità possa realizzarsi attraverso protocolli d'intesa o comitati di coordinamento, con riunioni almeno annuali. Viene meno pertanto l'obbligo di costituire un comitato di coordinamento tra le Autorità, di cui il Ministro dell'economia possa chiedere la

convocazione e scompare la definizione da parte del comitato di modelli organizzativi di collaborazione, nonché la possibilità di costituire archivi gestiti congiuntamente da più Autorità. A suo avviso, tale formulazione risulta più opportuna in quanto mira ad evitare ingerenze dell'Esecutivo nell'attività di vigilanza.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 19.7, che sopprime il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19. Illustra quindi l'emendamento 19.8, che sostituisce al Ministro dell'economia e delle finanze il direttore generale del tesoro. Al riguardo, fa osservare che la commistione tra politica e autorità di controllo poteva essere giustificata sotto il precedente sistema, imperniato su la natura sostanzialmente pubblica delle banche, non nell'attuale. Ritiene inoltre che tale commistione non sia in grado di stimolare l'afflusso di capitali.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 19 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 20.1, volto a sopprimere il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed a trasferire, conseguentemente, alla Banca d'Italia le competenze in materia attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Comitato medesimo.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 20.2 il quale, nell'ambito della disposizione diretta ad agevolare lo scambio di informazioni tra le Autorità, sopprime la possibilità di inserimento in archivi congiunti di dati, informazioni e documenti comunicati ad altra autorità e sottoposti al segreto d'ufficio.

L'emendamento 20.3 è dato per illustrato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 20.4, che renderebbe a suo avviso più incisiva l'attuale formulazione dell'articolo 20, comma 1.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 20.0.1, che attribuisce al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il potere di richiedere di essere auditato dal Comitato di coordinamento ovvero dalle singole autorità che vi partecipano, per segnalare fatti rilevanti in materia di tutela dei consumatori.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 21.1 che sopprime l'articolo 21, che prevede la possibilità di avvalersi del Corpo della guardia di finanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva loro attribuiti. In particolare, ritiene che la vigilanza delle autorità, che ha natura amministrativa, dovrebbe rimanere ben distinta dalle funzioni di polizia svolte dalla Guardia di finanza.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 21.2, avente ad oggetto gli stessi profili di cui all'emendamento 21.1, testé illustrato dal relatore Eufemi. Al riguardo, ritiene necessario attribuire all'articolo 21 una portata di carattere transitorio, sino a che le Autorità non saranno in grado, attraverso l'adeguamento degli organici, di provvedere allo svolgimento delle proprie funzioni in piena autonomia.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 21.3 richiamandosi alle dichiarazioni testé svolte dal senatore Castellani.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 21.4, che contiene un riferimento, a suo avviso più preciso, ad appositi nuclei distaccati del Corpo della Guardia di finanza posti alle dipendenti funzionali delle Autorità.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

L'emendamento 22.1 viene dato per illustrato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 22.2, volto ad inserire il rapporto tra costi e benefici tra gli elementi di cui la relazione deve dar conto.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 22.3 il quale, nell'ambito del procedimento per l'adozione di atti regolamentari generali, sopprime la consultazione con gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati e dei consumatori.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 23.1, che aggiunge al comma 1 - che stabilisce che ai procedimenti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si debbano applicare i principi della legge n. 241/1990 - un periodo secondo il quale i predetti enti devono dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e quelle decisorie, anche costituendo organismi istruttori composti da personale esterno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 24.1, che ritiene pienamente coerente con la finalità di introdurre nell'ordinamento nazionale un sistema di vigilanza ripartito per funzioni.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 24.2, volto a sopprimere quasi integralmente il testo dell'articolo 24, che trasferisce alla CONSOB le competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali praticate dalle banche, dagli intermediari finanziari, dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione.

Illustra altresì l'emendamento 24.3, che modifica l'articolo 19 del TUB, in primo luogo nella parte in cui dispone che la Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione di partecipazioni rilevanti in una banca e l'acquisizione di azioni quando comporta una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca, elevando tale limite al 10 per cento per le imprese di assicurazione.

Tale proposta, prosegue il relatore, prevede inoltre che le imprese di assicurazione possano detenere partecipazioni anche oltre il 15 per cento del capitale delle banche, con autorizzazione della Banca d'Italia (in generale i soggetti che svolgono attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni oltre la soglia del 15 per cento o quella da cui consegua comunque il controllo della banca). Al riguardo, fa presente che tale indicazione potrebbe anche non essere presa in considerazione ove venisse definitivamente confermato l'orientamento che tende a non considerare le imprese assicurative come imprese industriali.

Si sofferma infine sugli emendamenti 24.4, 24.5 e 24.6. In particolare, l'emendamento 24.4 interviene sull'articolo 117 del TUB, prescrivendo che sia la Banca d'Italia d'intesa con la Consob a determinare il contenuto tipico dei contratti o titoli aventi una particolare denominazione e modifica l'articolo 127 del TUB, attribuendo il potere di proposta nei riguardi del CICR su una serie di deliberazioni previste dal titolo VI del TUB alla Banca d'Italia d'intesa con la Consob, oltre a sopprimere, infine, le modifiche previste all'articolo 128 del TUB, che trasferisce alla CONSOB i poteri di vigilanza informativa e ispettiva (con la collaborazione della Banca d'Italia o dell'UIC) ed il potere di disporre (sentita la Banca d'Italia o l'UIC) la sospensione dell'attività dell'intermediario in caso di

violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità. L'emendamento 24.5 interviene in materia di assicurazione diretta sulla vita, prescrivendo che le competenze di cui all'articolo 109, comma 4 del D.Lgs. n. 174/1995 siano esercitate dall'Isvap, d'intesa con la Consob, riguardo a specifici prodotti assicurativi. Infine, l'emendamento 24.6 stabilisce che la possibilità di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari per la comprensione degli elementi essenziali del contratto è esercitata dall'Isvap, d'intesa con la Consob, riguardo a specifici prodotti assicurativi (assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità connesse con fondi di investimento), riattribuisce alla COVIP le competenze per l'unitarietà e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare e fa salve le competenze di Antitrust e Isvap.

Il senatore **PETERLINI** (*Aut*) illustra l'emendamento 24.15 volto a sopprimere integralmente il comma 3 dell'articolo 4. Nel richiamarsi a quanto rilevato dal relatore Eufemi con riguardo all'emendamento 24.6, auspica l'accoglimento di tale proposta, che va a suo avviso maggiormente incontro alla necessità di promuovere ed agevolare lo sviluppo dei fondi pensione, sui quali l'Italia presenta ancora un forte ritardo rispetto alla media europea, ormai sempre più consolidata nel ricorso a forme di previdenza integrativa. A suo avviso infatti l'utilizzo di strumenti previdenziali di tipo complementare costituisce un'esigenza ineludibile, posto che la previdenza pubblica non riuscirà, fra breve, che a coprire circa il 50 per cento delle future pensioni.

Per tali ragioni, sottolinea fortemente la necessità di mantenere un'autorità di vigilanza e di controllo *ad hoc*.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) illustra l'emendamento 24.20, che va a suo avviso nella stessa direzione della proposta testé illustrata dal senatore Peterlini. Si riserva, peraltro, di indicare successivamente la formulazione normativa più efficace per il raggiungimento delle finalità già chiarite

La senatrice **DE PETRIS** (*Verdi-U*) illustra sinteticamente l'emendamento 24.0.1, volto a ridefinire le competenze in materia di concorrenza, quali già definite dall'articolo 20 della legge n. 287 del 1990.

Illustra altresì gli emendamenti 24.0.2 e 24.0.3, volti a inserire un termine alla durata in carica del Governatore della Banca d'Italia, prevedendone inoltre la non rieleggibilità. Al riguardo, sottolinea fortemente la necessità di porre un termine al mandato a vita del Governatore, auspicando l'accoglimento di tale proposta.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 24 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) illustra l'emendamento 25.1 che sopprime l'articolo 25 del disegno di legge, in base al quale i poteri attribuiti dall'articolo 129 del TUB al CICR e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB.

L'emendamento 25.2 viene dato per illustrato.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) illustra l'emendamento 25.0.1 che ridefinisce le competenze in materia di antitrust relativi alle banche e alle imprese assicurative. Illustra altresì l'emendamento 25.0.2, che ha portata più generale in quanto ridefinisce integralmente le competenze in materia di concorrenza.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) illustra l'emendamento 26.1 che sostituisce il comma 2 dell'articolo 26 che prevedeva il trasferimento alla Banca d'Italia e alla Consob delle competenze di cui agli articoli 145 del TUB e 195 del TUF. Mentre scompare dalle modifiche

l'articolo 195 - in quanto già novellato dall'articolo 9, comma 2, della legge comunitaria 2004 - l'articolo 145 viene modificato, a fini di maggior chiarezza, con la tecnica della novella mantenendo tuttavia inalterato il significato della disposizione (applicazione delle sanzioni da parte della Banca d'Italia anziché dal Ministro dell'economia).

L'emendamento 26.2 viene dato per illustrato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 26.0.1, in materia di durata in carica del Governatore della Banca d'Italia, in quanto l'attuale mandato *sine die* che caratterizza l'attuale ordinamento di tale istituzione non trova riscontro nelle altre banche centrali degli stati membri dell'Unione europea. Ritiene inoltre che tale proposta non incida sull'autonomia della Banca d'Italia medesima in quanto affida al suo Statuto la determinazione di limiti temporali alla carica di Governatore.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 27.1, che reca modifiche alla legge n. 281 del 1998 in tema di diritti dei consumatori, introducendo la possibilità di esercitare azioni collettive a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari, con ciò contribuendo a colmare una lacuna grave e risalente nell'ordinamento italiano.

Illustra quindi l'emendamento 27.2, volto ad istituire un fondo di garanzia degli acquirenti di mercati finanziari, finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite da risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 27.4 che prevede per i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico servizi di investimento, l'obbligo di aderire ad organismi di conciliazione ovvero ad altre procedure alternative di risoluzione delle controversie. Illustra altresì l'emendamento 27.6, volto ad introdurre un più breve termine per l'esercizio della delega al Governo.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 27.9 che prevede l'applicazione della disposizione concernente la delega per l'istituzione di sistemi di conciliazione, arbitrato e indennizzo soltanto in materia di servizi di investimento. Tale emendamento - prosegue il relatore - modifica poi le modalità di finanziamento del fondo di garanzia per risparmiatori e investitori, eliminando gli importi delle sanzioni per la violazione delle disposizioni del titolo VI del TUB relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 27.11, che precisa maggiormente il carattere stragiudiziale delle procedure di conciliazione.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 27.15 che attribuisce al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il compito di coordinare l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle procedure di risoluzione delle controversie.

Illustra altresì l'emendamento 27.17 che prevede espressamente un sistema di indennizzo automatico in favore degli investitori e dei risparmiatori non professionali in caso di inadempimento degli obblighi legali o contrattuali.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 27 sono dati per illustrati.

Si passa agli emendamenti all'articolo 28.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 28.2 che attribuisce al CICR, su proposta della Banca d'Italia il potere di determinare i criteri di svolgimento delle procedure

e di composizione dell'organo decidente in relazione al sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori in materia di trasparenza sui servizi bancari introdotto dal disegno di legge.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 28 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 29.1 che prevede l'integrale sostituzione del titolo XI del Libro V del Codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Tale emendamento - osserva la senatrice De Petris - è volto ad introdurre una disciplina più efficace in tema di reati societari, al fine di realizzare la necessaria prevenzione generale e speciale dalla commissione di reati che l'attuale normativa non sembra più in grado di assicurare.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE
6^a (Finanze e tesoro)
10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

23^a Seduta (pomeridiana)

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilita' e delle incompatibilita' delle societa' di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da societa' italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento - e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

L'emendamento 29.2 è dato per illustrato.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) illustra l'emendamento 29.3 che, come le altre proposte riferite all'articolo 29, è volto ad un inasprimento dell'apparato sanzionatorio previsto in materia di reati societari.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) illustra l'emendamento 29.4, che ritiene di particolare importanza in quanto l'articolo 29 costituisce uno dei cardini del disegno di legge. Al riguardo, precisa che l'intenzione dei relatori è stata quella di prevedere un apparato sanzionatorio più rigoroso ed efficace, anche al fine di offrire un messaggio forte agli operatori del settore ed ai risparmiatori. Si sofferma in particolare sull'articolo 29 del disegno di legge, osservando che l'aumento di pena previsto al comma 1, lettera *a*), circoscritto a soli 6 mesi, non appare a suo avviso idoneo di per sé a costituire una chiara indicazione di politica criminale, posto che, tra l'altro, non incide neppure sui tempi di prescrizione del reato, che per le contravvenzioni punite con l'arresto sono comunque fissati in tre anni, indipendentemente dalla durata della pena. Ritiene inoltre che tale disposizione presenti alcune aporie rispetto alla generale sistematica del Codice penale: non risulta chiaro in particolare come mai, solo in questo caso, la sanzione sia costituita da una mera

contravvenzione punita in misura inferiore al massimo mentre, per converso, le pene previste per altre fattispecie vengono raddoppiate.

Ritiene inoltre non condivisibile la scelta circa la natura contravvenzionale della sanzione, posto che altre ipotesi di falso previste nel TUF sono punite con la reclusione. In un'ottica sistematica, ritiene pertanto più opportuno prevedere la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali in delitto, disponendo una sanzione maggiormente in linea con quanto previsto in tema di reati finanziari.

Con riguardo alla lettera *b*), ritiene che tale previsione non risolva alcuni profili problematici, sottolineati da più parti, con riguardo alla nuova disciplina delle false comunicazioni sociali, ed in particolare circa la determinazione in concreto delle soglie che integrano la causa di non punibilità. Tale disposizione, inoltre, potrebbe risultare in contrasto con la disciplina europea in materia di bilanci societari di prossima emanazione, che prevede l'obbligo di adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

In relazione alla sanzione interdittiva prevista all'articolo 29, ritiene che tale opzione comporterebbe l'irrogazione, con la stessa sentenza che dichiara la non punibilità, di una misura restrittiva della capacità del soggetto, che si configurerebbe come una misura di sicurezza, tuttavia in assenza dell'accertamento della pericolosità sociale: ne conseguirebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto ai soggetti riconosciuti colpevoli, i quali beneficiando della sospensione condizionale della pena potrebbero in ipotesi godere di un trattamento anche più favorevole.

Il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 29.5, che si pone sulla stessa linea delle altre proposte presentate dal suo Gruppo con riguardo all'articolo 29. In particolare, tali emendamenti hanno il fine di introdurre una disciplina del reato di false comunicazioni sociali più rigorosa ed efficace.

Il senatore **PASQUINI** (*DS-U*) illustra l'emendamento 29.6, sottolineando come tutte le proposte emendative riferite all'articolo 29, presentate dal suo Gruppo, hanno il fine di rendere la disciplina più rigorosa, ad esempio prevedendo la pena della reclusione in luogo dell'arresto.

Ritiene inoltre non convincente la previsione di una soglia di punibilità ispirata a valutazioni di carattere quantitativo ed ancorata a criteri eccessivamente sfuggenti.

La senatrice **DE PETRIS** (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 29.7 che prevede un decisivo inasprimento della pena ricordando, al riguardo, di aver già preannunciato l'intenzione di presentare emendamenti in tal senso nel corso della discussione generale.

Illustra altresì gli emendamenti 29.11, 29.12, 29.13 e 29.14 che risultano caratterizzati dalla medesima ispirazione.

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 29 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore **CASTELLANI** (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 30.1, auspicandone l'accoglimento in quanto ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 30 non risulti ancora adeguata a disciplinare efficacemente il problema della trasparenza nel rapporto tra banche e imprese.

Dichiara infine di aggiungere la propria firma all'emendamento 30.0.1

L'emendamento 30.0.1 viene dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

La senatrice **DE PETRIS** (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 31.1, ispirato ad una logica di inasprimento della pena.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 32, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La senatrice **DE PETRIS** (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 33.1, che prevede un inasprimento delle sanzioni previste al comma 1 dell'articolo 33.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

La senatrice **DE PETRIS** (*Verdi-Un*) illustra gli emendamenti 34.1 e 34.2, nonché l'emendamento aggiuntivo 24.0.1, tutti caratterizzati dalla previsione di un impianto sanzionatorio maggiormente rigoroso.

Non essendo stati presentate proposte emendative riferite all'articolo 35, si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 36.

Gli emendamenti 36.1 e 36.0.1 sono dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) illustra l'emendamento 37.1, osservando in premessa come le disposizioni recanti aumento delle sanzioni penali e amministrative siano state introdotte per fornire una risposta all'esigenza di tutela del risparmio emersa a seguito dei noti scandali finanziari. La proposta emendativa in discorso tende ad apportare talune limitate modifiche all'articolo 37: con riferimento al comma 1, si propone di introdurre la specificazione per cui il raddoppio delle pene previste dal testo unico bancario, dal testo unico della finanza, dalla legge di riforma della vigilanza sulle assicurazioni e dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari deve avvenire entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dall'articolo 25 del codice penale. Relativamente al comma 2, il relatore fa osservare che, pur condividendo l'obiettivo di rafforzare l'apparato sanzionatorio in caso di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, giudica opportuno eliminare la previsione della limitazione dell'aggravio di pena limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, poiché si determinerebbe una disparità di trattamento contraria al principio di ragionevolezza. Con riferimento al comma 3, anch'esso ispirato ad un maggiore rigore sanzionatorio, fa notare che l'emendamento tende a specificare che l'aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie riguarda solo quelle sanzioni che non sono già state modificate dal disegno di legge, oltre ad eliminare la limitazione dell'aumento di pena esclusivamente alla misura massima, onde evitare che si determini una eccessiva differenza tra minimi e massimi di pena.

Dopo un intervento del senatore **PASQUINI** (*DS-U*) i relatori riformulano poi l'emendamento 37.1 nell'emendamento 37.1 (testo 2), introducendo la specificazione del libro del codice penale ove sono previsti i limiti posti per ciascun tipo di pena.

La senatrice **DE PETRIS** (*Verdi-Un*) illustra congiuntamente gli emendamenti a propria firma 37.2, 37.4, 37.5 e 37.6, ispirati ad introdurre un apparato sanzionatorio maggiormente severo.

Il relatore **EUFEMI** (*UDC*) illustra quindi l'emendamento 37.3, finalizzato al coordinamento formale del disegno di legge con le modifiche introdotte al codice civile dalla legge comunitaria 2004.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Dopo che il relatore EUFEMI (*UDC*) ha illustrato l'emendamento 38.4, che tende ad inserire nella delega per l'introduzione di sanzioni accessorie a quelle penali ed amministrative in materia di società e consorzi l'ulteriore criterio direttivo per cui l'irrogazione delle sanzioni accessorie è attribuita alla stessa autorità competente a irrogare la sanzione principale, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 38 e si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 40.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) fa presente che gli emendamenti di cui è firmataria tendono a modificare i termini per gli adempimenti previsti dal disegno di legge. Analoga illustrazione viene svolta dal senatore PASQUINI (*DS-U*).

Il presidente PEDRIZZI aggiunge la propria firma e illustra l'emendamento 40.13, volto a inserire un ulteriore comma all'articolo 40 in tema di regime degli incarichi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge sotto il profilo delle nuove cause di incompatibilità, stabilendo in particolare che il recesso unilaterale da parte della società, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 40.0.3, che inserisce un ulteriore articolo concernente l'istituzione di sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria presso i tribunali delle città sedi di Corti d'appello attraverso una delega al Governo diretta ad attribuire a tali sezioni la competenza sulle controversie concernenti le materie bancaria, finanziaria e fallimentare. A tale proposito, auspica che le esigenze locali non prevalgano rispetto all'obiettivo di una specializzazione dell'autorità giudiziaria.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 40 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 41.0.1, recante disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine, che stabilisce condizioni e limiti degli obblighi delle banche collocatrici rispetto agli investitori.

Sono infine dati per illustrati tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 41 e tutti quelli riferiti all'articolo 42.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), anche a norme del relatore per la 10^a Commissione presenta e illustra un ulteriore emendamento, 6.100, recante modifiche al nuovo articolo 165-*ter* del testo unico della finanza, in tema di rapporti con società estere avente sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta delle Commissioni riunite già convocata per domani, giovedì 16 giugno 2005, alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

Art. 6.

6.100

I Relatori

Al comma 1, capoverso 165-ter, primo periodo, sostituire la parola: «capo» con la seguente: «sezione»;

Al comma 1, capoverso 165-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: «Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93, e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, comma 3, del codice civile».

Al comma 1, capoverso 165-ter, comma 3, punto 4, lettera a), sostituire le parole: «da parte di un organo amministrativo o giudiziario» con le seguenti: «da parte di soggetti o organismi a ciò abilitati da specifiche disposizioni di legge».

Al comma 1, capoverso 165-ter, comma 4, sopprimere la parola: «ulteriori».

Art. 14.

14.7

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sopprimere il comma 9.

14.8

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sopprimere il comma 9.

14.9

Rollandin Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 5 può essere addebitata al titolare del conto».

14.10

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 possono essere addebitata al titolare del conto».

14.11

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

14.12

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

14.13

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

14.14

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, dopo la parola: «esclusivo» aggiungere le seguenti: «o prevalente».

14.15

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

14.16

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

14.17

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 120-bis», comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società».

14.18

De Petris, Turci, Coviello, Maconi, Cambursano, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 120-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 120-ter. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti deposito titoli e di cassette di sicurezza, richiedono all'intestatario se intendono indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme, dei titoli e dei valori depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente, di deposito titoli e di cassette di sicurezza, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, se intendono indicare le generalità e i relativi recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito e delle cassette giacenti ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce i criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo, nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine».

14.19

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».

14.20

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, sopprimere le parole da: «Esse sono destinate» fino a: «decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

14.21

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, per metà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».

Consequentemente, al comma 1, capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

14.22

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «, per metà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori».

Consequentemente, al capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

14.23

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «per metà» con le seguenti: «per il 75 per cento».

14.24

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno».

Consequentemente, al capoverso «Art. 120-quater», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

14.25

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

14.26

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 1, capoverso «Art. 120-ter», sopprimere il comma 5.

14.27

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al capoverso «Art. 120-quater», comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7» con le seguenti: «120-0 e 120-bis».

14.28

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 1, sopprimere l'«Art. 120-quinquies».

14.29

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al comma 3, sostituire le parole: «allo Stato» con le seguenti: «al comune di ultima residenza».

14.30

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, Monti, De Petris, Gubert, Tonini

Al capoverso «Art. 120-quinquies», inserire il seguente ulteriore capoverso:

«Art. 120-sexies. - (Sanzioni). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del valore del deposito risultante all'atto della sua rilevazione».

14.0.1

De Petris, Cambursano, Maconi, Castellani, Pasquini, Coviello

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Tutela preventiva del risparmio)

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

"Art. 24-bis. - (Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti). – 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1"».

14.0.2

Cambursano, De Petris, Turci, Coviello, Castellani, D'Amico, Bastianoni

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Statuto dei diritti dei risparmiatori)

1. Al fine di tutelare i risparmiatori e gli investitori, a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni sui mercati finanziari, è fatto obbligo ai promotori finanziari e ai dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti di:

a) consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrare all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) informare per iscritto l'investitore dei costi da sostenere nelle ipotesi di investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti, qualora sia necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza di liquidazione anticipata;

e) informare per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento, nelle ipotesi di acquisto di azioni o obbligazioni; qualora sia la banca, illustrare per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, e segnalando il conflitto di interesse;

f) raccogliere per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) fornire copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili per singoli titoli obbligazionari o azionari;

h) illustrare per iscritto le caratteristiche di strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliare al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una sola parte del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) informare per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi

legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1».

Art. 15.

15.1

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società incaricata della revisione contabile e di chiunque appaia informato sui fatti"».

15.2

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio dei servizi d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché dei servizi indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

15.3

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e rispettano il principio» fino a: «espressamente impartite dall'investitore» con le seguenti: «e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischiosità di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

15.4

Turci, Maconi, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

15.5

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle

disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente"».

15.6

Salerno, Mugnai

Al comma 1, lettera b), capoverso 3), sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alle iscrizioni all'albo previsto dal comma 4, al diniego delle iscrizioni, alle cancellazioni dall'albo nonché alle variazioni dei dati registrati nell'albo medesimo e ad ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo».

15.7

I Relatori

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «all'articolo 114, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3» con le altre: «all'articolo 114, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5"».

15.8

Nocco

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «comma 3» con le seguenti: «comma 5».

15.9

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. All'articolo 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo principi di trasparenza e tempestività dell'informazione"».

15.10

D'Amico, Castellani, Coviello

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 114, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di *rating*, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce"».

15.11

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 114, al comma 8, le parole: ", comprese le società di *rating*," sono soppresse».

15.12

Nocco

Al comma 1, lettera h), sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

15.13

I Relatori

al comma 1, lettera h), eliminare il punto 3).

15.14

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I poteri previsti dalle lettere a), b), c) e c-bis) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122"».

15.15

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 117-bis», comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 113» con le seguenti: «del presente capo».

15.16

Salerno, Mugnai

Al comma 1, la lettera l), è sostituita dalla seguente:

«l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118 è aggiunto il seguente:

"Art. 118-bis. - (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico). – La CONSOB stabilisce con regolamento, tenuto conto dei principi internazionali in materia di vigilanza sull'informazione finanziaria, le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati"».

15.17

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 154-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «da comunicare all'assemblea».

15.18

Cambursano, Castellani, Coviello, Bastianoni

Al comma 1, lettera n), dopo l'articolo 154-bis inserire il seguente:

«Art. 154-ter.

(Norme in materia di prevenzione e contrasto dei comportamenti ritorsivi nei confronti dei dipendenti)

1. Dopo l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante: "Norme sui licenziamenti individuali", è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. 1. Il licenziamento è in ogni caso nullo se indotto da rifiuto del dipendente alla commissione o omissione di atti che avrebbero determinato o concorso a determinare una violazione di leggi o di atti regolamentari.

2. È altresì nullo qualsiasi provvedimento disciplinare indotto dai comportamenti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai dirigenti"».

15.19

I Relatori

Al comma 1, la lettera o), è sostituita con la seguente:

«o) all'articolo 190, comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2"».

Al comma 1, la lettera r) è soppressa.

15.20

I Relatori

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: «65» inserire le seguenti: «; 187-nonies».

15.21

Cantoni

Al comma 1, lettera o), capoverso «Art. 190», sopprimere i commi 3 e 4.

La lettera r) del comma 1 è soppressa».

Conseguentemente, è abrogato il comma 9 dell'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

15.22

I Relatori

Al comma 1, lettera q), dopo la parola: «115» inserire le seguenti: «o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis».

15.23

Cambursano, Castellani, Coviello, D'Amico, Bastianoni

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 195 è sostituito dal seguente:

«Art. 195. - (Procedura sanzionatoria). – 1. Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze.

2. L'applicazione delle sanzioni è disposta con decreto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi presentate entro trenta giorni, in base al complesso delle informazioni raccolte.

3. Il decreto di applicazione delle sanzioni è pubblicato per estratto sul bollettino della Banca d'Italia o della CONSOB. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui appartiene l'autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La Corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.

6. La Corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche personale delle parti.

7. La Corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della Corte d'appello all'autorità che ha disposto l'applicazione della sanzione ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino di quest'ultima.

9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

15.24

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) nella parte V, titolo II, dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-bis.

(Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali)

1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

- a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;
- b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;
- c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;
- d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V»".

15.25

Chiusoli, Turci, Maconi, Pasquini, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) Nella parte V, titolo II dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

"Art. 196-bis. - (*Impedimento ad assumere cariche sociali*). – 1. Non possono assumere le cariche di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati, nè delle società che le controllano, sono da esse controllate o sono con esse sottoposte a comune controllo, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i reati di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178 e 180, salvo che, nel pronunciare la condanna, il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità ai sensi dell'articolo 2640 del codice civile, ovvero della speciale tenuità ai sensi dell'articolo 62 del codice penale"».

15.26

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) Al Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 32-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.";

2) all'articolo 35-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile".

t) all'articolo 290, comma secondo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "codice penale", sono aggiunte le seguenti: "e per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

Art. 16.

16.0.1

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Cambursano, D'Amico, Castellani, Coviello

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Tutela preventiva del risparmio)

1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;

b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;

g) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

h) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

i) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

l) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

16.0.2

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Statuto dei diritti dei risparmiatori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i diritti dei risparmiatori, e le modalità del loro esercizio, nei confronti delle banche e degli altri operatori ed intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti;

c) stabilire principi e regole in materia di sollecitazione da parte dei risparmiatori e

delle loro organizzazioni rappresentative, degli interventi di controllo e di tutela da parte delle Autorità di sistema».

16.0.3

Turci, De Petris, Maconi, Pasquini, Chiusoli, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Manzione, Cambursano, Coviello, Castellani

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma *6-bis* produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma *6-bis*, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma *6-sexies*, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma *6-sexies* e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi *6-sexies* e *6-septies*, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma *6-quater* e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della

medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-*bis* e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

6-*nonies*. La sentenza di condanna di cui al comma 6-*quater* costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente".

2. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-*bis*, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

3. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-*bis*, 6-*octies* e 6-*nonies* della legge 30 luglio 1998, n. 281"».

16.0.4

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci, Brunale, Latorre, Bonavita, Garraffa, Baratella, Cambursano, Coviello, Castellani

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei

confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su Internet e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento".

Art. 17.

17.1

I Relatori

Al comma 1, alinea, sostituire «l'articolo 145» con «l'articolo 114» e al capoverso, sostituire le parole: «art. 145-bis» con «art. 114-bis»; al comma 1 sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «concernenti» con le seguenti: «1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvati dall'assemblea dei soci. Almeno 15 giorni prima dell'esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti:».

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. La CONSOB definisce con proprio regolamento:

a) le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza;

b) cautele volte ad evitare che i piani di cui al comma 1 inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, anche disciplinando i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione».

17.0.1

Debenedetti, Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Latorre, D'Amico

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Modifiche alla legge 18 aprile 2005, n. 62,
in materia di Agenzie di rating)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera e), capoverso "Art. 114", ottavo comma, della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: "comprese le società di *rating*" sono abrogate».

Art. 18.

18.1

Cambursano, Coviello, Castellani, D'Amico, Bastianoni

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia delle attività di revisione contabile, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è costituito da cinque componenti,

scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

- a) due designati dalla CONSOB;
- b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
- c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
- d) uno designato dalle società di revisione iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

02. Il Comitato elegge un presidente, scelto tra i componenti designati dalla CONSOB. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima costituzione, i componenti sono designati dalla CONSOB e durano in carica tre anni.

03. Al fine di assicurare l'effettività e l'efficacia della vigilanza sull'attività di revisione contabile, il Comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

- a) approva le deliberazioni di conferimento ovvero revoca degli incarichi di revisione adottate dalle assemblee dei soci ai sensi dell'articolo 159 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge;
- b) svolge attività consultiva a favore della CONSOB, in sede di adozione di disposizioni regolamentari in materia di revisione contabile;
- c) stabilisce ogni due anni, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento dalla CONSOB, i profili tariffari applicabili dalle società di revisione, approvati dalla CONSOB stessa con apposito provvedimento.».

18.2

Coviello, Cambursano, Castellani, D'Amico, Bastianoni

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Conferimento e revoca dell'incarico*). – 1. L'assemblea conferisce, in occasione dell'approvazione del bilancio, su proposta del collegio sindacale, l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 161. La deliberazione è trasmessa alla CONSOB. In caso di inerzia da parte dell'assemblea, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

2. Il corrispettivo spettante alla società di revisione è stabilito dal collegio sindacale sulla base dei profili tariffari definiti ogni biennio con apposito provvedimento della CONSOB.

3. L'incarico conferito alla società di revisione dura cinque esercizi e non può essere immediatamente rinnovato.

4. L'assemblea può chiedere alla CONSOB, con istanza motivata e previo parere del collegio sindacale, l'autorizzazione a revocare l'incarico alla società di revisione, quando ricorra una giusta causa.

5. Alle deliberazioni previste dal comma 1 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo 2469 del codice civile.

6. In caso di revoca dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

- a) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;
- b) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili dalle società di revisione;
- c) le misure di incentivazione all'ingresso di nuove società nel mercato della revisione, anche attraverso il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'albo di cui all'articolo 161, di titoli individuati in sede comunitaria per l'attività di certificazione;
- d) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni di cui al comma 1 e le modalità e i termini di trasmissione".»

18.3

I Relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, conferisce incarico di revisione del bilancio di esercizio e bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale».

18.4

I Relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'incarico ha durata di sei anni e non può essere riconferito se non siano decorsi almeno sei anni dalla data di cessazione del precedente».

18.5

I Relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», comma 4, sopprimere le parole: «non inferiore a tre né superiore a» aggiungere dopo la parola: «esercizi» le parole: «rinnovabile una sola volta». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto».

18.6

Cantoni

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», al comma 4, sopprimere le parole: «non inferiore a tre né superiore a», aggiungere dopo la parola: «esercizi» le parole: «rinnovabile una sola volta».

18.7

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», al comma 4, sostituire le parole: «non inferiore a tre» con le seguenti: «non inferiore a cinque» e le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

18.8

I Relatori

All'articolo 18, comma 1, lettera b), punto 4, le parole da: «e non può» fino alle parole: «cessazione del precedente» sono sostituite dalle seguenti: «. In caso di rinnovo, l'incarico non può complessivamente essere superiore a sei esercizi continuativi. Un nuovo incarico non può essere conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente».

18.9

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui le imprese ricorrano per la prima volta al conferimento di incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, lo stesso ha durata pari a sei esercizi e non può essere rinnovato alla medesima società se non siano decorsi almeno cinque anni dalla data di cessazione del precedente».

18.10

Chiusoli, Pasquini, Turci, maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 159», comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, e la loro esecuzione rimane sospesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo».

18.11

I Relatori

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, sostituire le parole da: «La società di revisione» fino a: «comune controllo» con le seguenti: «La società di revisione e le entità appartenenti alla rete medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate o che la controllano».

18.12

I Relatori

Al comma 1, lettera c) comma 1-ter, dopo le parole: «alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate» sopprimere le parole: «, ad esse collegate».

18.13

Cantoni

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, dopo le parole: «alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate» eliminare le parole: «, ad esse collegate».

18.14

Fabbri

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, lettera h), sostituire le parole: «assistenza legale» con le seguenti: «attività di difesa giudiziale».

18.15

I Relatori

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter), lettera i), dopo la parola: «individuati» aggiungere le seguenti: «in ottemperanza ai principi di cui alla VIII Direttiva dell'Unione europea in tema di indipendenza delle società di revisione».

18.16

I Relatori

*Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 1-quater con il seguente:
«Il responsabile della revisione dei bilanci di una società non può assumere tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente».*

18.17

I Relatori

Al comma 1, lettera c) punto 1-quater, dopo la parola: «eccedente» sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

18.18

Cantoni

Al comma 1, lettera c), punto 1-quater, dopo la parola: «eccedente» sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».

18.19

Fabbi

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 1-quinquies con il seguente:

«1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate o che la controllano, se non sia decorso almeno un anno dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93».

18.20

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci

Al comma 1, lettera f), dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

«1-ter. La CONSOB, in caso di fondato sospetto della presenza di irregolarità di cui al comma 1, può in via cautelare, adottare i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, lettere b) e d), nonché sospendere lo svolgimento da parte di una società di uno o più degli incarichi di revisione contabile ad essa affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi.

1-quater. Il provvedimento di revoca di cui alla lettera c) del comma 1, ovvero il provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma precedente è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata con l'invito a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione».

18.21

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

"Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile deve rispondere dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a venti volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al bilancio oggetto di revisione"».

18.22

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

"Art. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con regolamento della CONSOB tenuto conto della complessità dell'incarico"».

18.23

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo: "La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione"».

18.24

Cantoni

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 164, comma 2 è premesso il seguente periodo: "La società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato sino a un importo pari a dieci

volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione"».

18.0.1

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris, Coviello, Cambursano

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis.

(Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera *b)*, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera *b)* e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a)* nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dalla presente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo V del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)* siano integrate da esperti delle

materie di cui alla lettera *b*), nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 germaio 2003, n. 5».

Art. 19.

19.1

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turrone, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.

5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) sono soppressi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

(Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la CONSOB).

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap);

b) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'Isvap dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla Covip dall'articolo 17, comma 2, lettere *e*), *f*), *h*) e *n*), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole: , dell'Isvap;

all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'Isvap;

al comma 4, sopprimere le parole: , dell'Isvap;

all'articolo 24: al comma 2, lettera a) sostituire le parole: a richiesta dall'Isvap o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

al comma 3, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'Isvap o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19.2

Coviello, Castellani, Cambursano, Bastianoni

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - *(Ripartizione delle competenze delle autorità di controllo sui mercati finanziari secondo il modello della vigilanza funzionale).* – 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la CONSOB ha la finalità di garantire la tutela di tutti i soggetti investitori nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o strumenti di risparmio tramite intermediari autorizzati. Essa persegue tale finalità attraverso:

a) la vigilanza e il controllo sulla trasparenza dei mercati dei valori mobiliari e sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori degli operatori, dei prestatori di servizi e di ogni altro soggetto coinvolto nella gestione e nello scambio di prodotti finanziari o strumenti di risparmio;

b) la regolazione, la prevenzione e il contrasto dei conflitti di interesse tra i soggetti che opera nell'ambito dei mercati sottoposti alla sua vigilanza.

2. Ferma restando la continuità nell'esercizio delle funzioni già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge, alla CONSOB sono trasferite le seguenti funzioni:

a) limitatamente alla materia della trasparenza dei mercati assicurativi, le funzioni di vigilanza già attribuite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

b) limitatamente alla materia della trasparenza dei fondi di previdenza complementare le funzioni di vigilanza già attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) vigilanza sulle materie di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente alla trasparenza dei servizi offerti dagli intermediari finanziari, previo parere motivato della

Banca d'Italia;

d) espressione di pareri nei confronti della Banca d'Italia sulle materie di cui alla lettera c), limitatamente alla trasparenza dei servizi bancari.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4 le funzioni di tutela della concorrenza nel settore del credito di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I provvedimenti previsti dall'articolo 6 della predetta legge n. 287 del 1990 sono adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ferma restando la competenza della Banca d'Italia in materia di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. È attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la funzione di vigilanza sulla stabilità patrimoniale di tutti i soggetti che partecipano al mercato dei valori mobiliari, nonché la vigilanza in materia di operazioni di concentrazioni nel settore del credito. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari, esercitate ai sensi del testo unico di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni in materia di stabilità patrimoniale delle società assicuratrici già attribuite all'Isvap.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 7, sono soppressi i seguenti organismi:

a) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

b) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

6. Con la medesima decorrenza di cui al comma 5, le competenze esercitate dalla Covip e quelle trasferite dall'Isvap ai sensi della presente legge sono attribuite alla CONSOB.

7. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni attribuite alla CONSOB dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della CONSOB. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'esercizio coordinato delle competenze attribuite alla CONSOB dalla presente legge con quelle già spettanti alla Covip e all'Isvap e trasferite ai sensi della presente legge;

b) rispettare i criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere la destinazione alla CONSOB delle risorse strumentali, finanziarie e di personale già destinate al funzionamento della Covip e dell'Isvap.

8. La Banca d'Italia, la CONSOB e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, regolato da apposite convenzioni al fine di coordinare e agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al perseguimento delle finalità assegnate al richiedente dall'ordinamento. I predetti organismi nell'esercizio della rispettiva autonomia regolamentare, prevedono forme di consultazione periodica a cadenza almeno trimestrale, ovvero specifiche modalità di scambio delle informazioni».

19.3

Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Brunale, bonavita, Garraffa, Baratella

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (Covip).

Conseguentemente:

a) all'articolo 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «dell'Isvap, della Covip»;

b) all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «l'Isvap, la Covip»;

c) all'articolo 22, comma 1, sopprimere le parole «dell'Isvap e della Covip»;

d) all'articolo 23, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole «dell'Isvap e della Covip»; e al comma 4, sopprimere le parole «dall'Isvap, dalla Covip»;

e) all'articolo 24, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «dell'Isvap o» e alla lettera b), sostituire le parole: «all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta» con le seguenti: «alla CONSOB, su sua richiesta»;

f) all'articolo 26, sopprimere i commi 3 e 4;

g) dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-*bis*. - 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la Covip e l'Isvap sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile».

19.4

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» con le seguenti: «operano in forma coordinata».

19.5

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole: «individuano forme di coordinamento» con le seguenti: «operano in forma coordinata».

19.6

I Relatori

Al comma 1, dopo le parole: «ad essi attribuite» aggiungere le seguenti: «anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione di comitati di coordinamento»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le forme di coordinamento di cui al comma 1 prevedono la riunione delle autorità almeno una volta l'anno»;

sopprimere il comma 3.

19.7

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, De Petris

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19.8

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Direttore generale del Tesoro».

Art. 20.

20.1

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire l'articolo con il seguente:

–«Art. 20. – (Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). – 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2

del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

Conseguentemente:

all'articolo 24, comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

–«Art. 43. – 1. al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 9 è soppresso. Nel medesimo testo unico sono soppresi i riferimenti al CICR ovunque compaiano».

20.2

I Relatori

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente».

20.3

Rollandin, Thaler Ausserhoer, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» fino alla fine del periodo.

20.4

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «secondo le disposizioni» fino alla fine del periodo.

20.0.1

De Petris, Paquini, Cambursano, Turci, Coviello, Chiusoli, Castellani

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere audito dal comitato di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, il comitato o le Autorità trasmettono per iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

Art. 21.

21.1

I Relatori

Sopprimere l'articolo.

21.2

Coviello, Cambursano, D'Amico, Castellani

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fino al completo adeguamento dei rispettivi organici alle competenze e funzioni ad esse assegnate dalla legge».

21.3

Chiusoli, Pasquini, Maconi, Turci, D'Amico, Coviello, Cambursano, Castellani

Al comma 1, dopo le parole: «le Autorità di cui all'articolo 19» inserire le seguenti: «, in attesa che si dotino di un adeguato corpo di ispettori,».

21.4

De Petris, D'Amico, Chiusoli, Cambursano, Pasquini, Coviello, Castellani

Al comma 1, sostituire le parole: «del Corpo della guardia di finanza» con le seguenti: «di appositi nuclei distaccati del Corpo della Guardia di finanza posti alle dipendenze funzionali delle Autorità stesse e» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità relative all'istituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei nuclei distaccati di cui al presente comma».

Art. 22.

22.1

Cantoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. A tal fine, le Autorità di cui al comma 1 consultano preventivamente i soggetti interessati, secondo tempi e modi che consentano l'efficienza della consultazione. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le medesime Autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari».

22.2

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sulla regolamentazione», aggiungere le seguenti: «sul rapporto fra costi e benefici,».

22.3

I Relatori

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 23.

23.1

I Relatori

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi di cui al presente comma individuano con proprio regolamento le modalità organizzative per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, anche mediante la costituzione di organismi istruttori composti da personale qualificato esterno».

Art. 24.

24.1

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Bonavita, Garraffa, Baratella, De Petris

Sostituire l'articolo con il seguente:

–«Art. 24. – (Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la CONSOB). – 1 Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia».

24.2

I Relatori

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

24.3

I Relatori

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 19:

1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale limite si intende elevato al 10 per cento per le imprese di assicurazione".

2) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le imprese di assicurazione possono acquisire partecipazioni anche oltre il 15 per cento del capitale della banca con autorizzazione della Banca d'Italia"».

24.4

I Relatori

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "La Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: "d'intesa con la CONSOB"; al terzo periodo, dopo le parole: "della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: "adottate d'intesa con la CONSOB";

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 127, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: "d'intesa con la CONSOB";

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: «della CONSOB» con le seguenti: «della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB».

24.5

I Relatori

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la CONSOB».

24.6

I Relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A)

della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall'Isvap d'intesa con la CONSOB».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2 lettera h) della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla Covip compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'Isvap dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali».

Sopprimere il comma 4;

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

24.7

Sambin

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le competenze stabilite dall'articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai prodotti assicurativi di cui al ramo III della lettera A) della tabella allegata al predetto decreto legislativo sono esercitate dall'Isvap d'intesa con la CONSOB».

24.8

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) all'articolo 109, comma 4, la parola: "l'Isvap"» è sostituita con le seguenti: «l'Isvap e la CONSOB».

24.9

Sambin

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

24.10

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorità garante della concorrenza e del mercato è competente in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari"».

24.11

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 1, le parole: "a richiesta dell'Isvap" sono sostituite dalle seguenti: "a richiesta dell'Isvap o della CONSOB";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "all'Isvap, a richiesta di questo" sono sostituite dalle seguenti: "all'Isvap e alla CONSOB, su loro richiesta"».

24.12

Ripamonti, Maconi, De Petris, Chiusoli, Pasquini

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

24.13

Sambin

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.14

Monti, Moro

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.15

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Izzo, Vanzo, Moro, Travaglia, Iervolino, Monti, Grillotti, De Petris, Gubert, Kofler, Tonini,

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.16

Falomi, Peterlini

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.17

Maconi, Chiusoli, Garraffa, Baratella

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.18

Peterlini, Boco

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 2 e 3» con le seguenti: «del comma 2».

24.19

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Ripamonti, De Petris, Coviello, Cambursano, Castellani

Sopprimere il comma 3.

24.20

I Relatori

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. . Le competenze in materia di trasparenza e di correttezza dei comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*) della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme le competenze in materia di tutela della concorrenza su tutte le forme pensionistiche complementari attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia di sana e prudente gestione

delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali».

24.21

Peterlini, Thaler Ausserhofer, Franco Paolo, Moro, Iervolino, Grillotti, Kofler, Izzo, Vanzo, Travaglia, De Petris, Gubert, Tonini, Monti

Sopprimere il comma 5.

24.22

Peterlini, Falomi

Sopprimere il comma 5.

24.23

Peterlini, Boco

Sopprimere il comma 5.

24.24

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Ripamonti, De Petris, Coviello, Castellani, Cambursano

Sopprimere il comma 5.

24.0.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del procedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto disposto dal presente articolo,".

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis.* Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-*ter.* La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-*bis.* – (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). – 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-*ter.*, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217"».

24.0.2

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turrone, Zancan

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».

24.0.3

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Turrone, Zancan

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

Art. 25.

25.1

I Relatori

Sopprimere l'articolo.

25.2

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 129 è soppresso.

25.0.1

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Bonavita, Baratella, Brunale, Garraffa

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

2-bis. Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma".

2. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 5, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 6 la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge

10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 6 resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

25.0.2

Chiusoli, Turci, Pasquini, Debenedetti, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa, Latorre

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Competenze in materia di concorrenza)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono sostituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (Isvap), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza»;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal presente articolo,».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-*ter*. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 155-*bis*. – (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). – 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-*ter*, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».

Art. 26.

26.1

I Relatori

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) I commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'Uic, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro 30 giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8.

4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa l'opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della corte di appello entro 30 giorni dalla notifica".

b) Il comma 2 è abrogato.

c) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8."».

26.2

Nocco

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dall'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

26.0.1

Turci, Chiusoli, Pasquini, Maconi, Debenedetti. Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia)

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

Art. 27.

27.1

Cambursano, Manzione, Castellani, Coviello, Cavallaro
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Modifiche alla legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia di azioni collettive a tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei mercati finanziari)

1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari.»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) "prodotto finanziario": qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati.»;

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) di accertare il diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da imprese fornitrici di beni o di servizi, da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, nonché, conseguentemente, di condannare al risarcimento dei danni stessi o alla restituzione delle somme dovute».

c) all'articolo 3, dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. Nelle cause di cui al comma 1, lettera d), il giudice competente è il Tribunale civile in composizione monocratica, dinanzi al quale il giudizio si svolge a norma degli articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

7-ter. Nell'udienza fissata per la trattazione, il giudice, quando ritiene, alla luce degli atti depositati, la causa matura per la decisione con riferimento alla domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, invita le parti alla discussione e trattiene la causa in decisione ai fini dell'emanazione della sentenza parziale, ai sensi del comma 7-quinquies.

7-quater. Il giudice, ritiene la causa non matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro assunzione, se possibile nella stessa udienza. Qualora non sia possibile l'espletamento immediato della prova, il giudice fissa altra udienza, da tenersi al massimo entro trenta giorni, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

7-quinquies. Il giudice, non appena ritiene, alla luce degli atti depositati e delle prove espletate, la causa matura per la decisione con riferimento all'accertamento del diritto vantato dall'attore emette sentenza parziale relativa all'accertamento del diritto al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme, fissando contestualmente una nuova udienza per il proseguo della causa relativamente alla quantificazione del danno.

7-sexies. A seguito di pubblicazione della sentenza parziale di cui al comma precedente il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, nonché la determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

27.2

Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Cavallaro

Sostituire con il seguente:

«Art. 27.

(Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari)

1. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il Fondo di garanzia a tutela degli investitori nei mercati finanziari, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato a concorrere al ristoro delle perdite subite dai risparmiatori danneggiati da fenomeni di grave alterazione dei mercati finanziari.

2. La gestione del Fondo è affidata alla CONSOB, che ne disciplina l'organizzazione ed il finanziamento con apposito regolamento.

3. Il Fondo è alimentato dai proventi derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento dell'aliquota della ritenuta sui redditi da capitale, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

4. Sono escluse dagli interventi del Fondo le seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'emittente, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'emittente o di altre società del gruppo di appartenenza dell'emittente medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'emittente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) ed h)».

27.3

Cavallaro, Cambursano, Manzione, Castellani, Coviello

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Disposizioni in materia di «azioni collettive» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, nonché le persone fisiche che acquistino o sottoscrivano prodotti finanziari; per "prodotto finanziario" qualsiasi strumento di risparmio della persona fisica acquistato tramite intermediari autorizzati»;

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compresi la condanna al risarcimento dei danni o alla restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi da professionisti o da intermediari finanziari, ovvero di inadempimenti o di violazioni da questi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna, ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente contraddittorio al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento del danni riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore"».

27.4

Pasquini, Maconi, Turci, Chiusoli, De Petris, Coviello, Castellani

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I soggetti che esercitano nei confronti del pubblico servizi di investimento aderiscono a organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ovvero ad altre procedure alternative di risoluzione delle controversie affidate a organismi che si conformano alla normativa nazionale ovvero alla raccomandazione 98/257/CE del 30 marzo 1998, concernente i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e alla raccomandazione 2001/310/CE del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che consenta alla Consob di istituire organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, per le controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con la clientela».

27.5

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.6

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.7

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

27.8

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

27.9

I Relatori

Al comma 1, dopo le parole: «un decreto legislativo per l'istituzione» introdurre le seguenti parole: «in materia di servizi di investimento»;

al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

27.10

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.11

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio» con le seguenti: «stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.12

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.13

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in contraddittorio» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

27.14

Rollandin, Peterlini, Michelini, Betta, Frau, Thaler Ausserhofer, Kofler, Pedrini

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «risparmiatori o» fino alla fine della lettera con le seguenti: «clienti, esclusi gli investigatori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;».

Consequentemente, al medesimo comma 1:

lettera b), sostituire le parole da: «risparmiatori» fino a: «abbia accertato» con le seguenti: «clienti, esclusi gli investigatori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a)», risultati;»;

al comma 2:

alinea, sopprimere le parole: «i risparmiatori e»;

lettera a), sostituire le parole: «dalla violazione» fino a: «testo unico» con le seguenti: «ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento»;

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) finanziamento del fondo con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a)»;

sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;»;

lettera f), aggiungere in fine le parole: «d'intesa con la Banca d'Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori».

27.15

De Petris, Pasquini, Turci, Chiusoli, Maconi

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure».

Consequentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» *con le seguenti:* «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

27.16

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure».

Consequentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: «sentita la Banca d'Italia» *con le seguenti:* «sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti».

27.17

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dell'indennizzo» *fino a:* «ivi indicati» *con le seguenti:* «di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), o su denuncia e segnalazione degli interessati, la CONSOB accerti l'inadempimento degli obblighi indicati nella lettera a) o la violazione degli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge».

27.18

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

27.19

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «sei mesi».

27.20

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «diciotto mesi» *con le seguenti:* «dodici mesi».

27.21

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «della metà».

27.22

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «del novanta per cento».

27.23

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «del settantacinque per cento».

27.24

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «alla CONSOB» con le seguenti: «a un soggetto appositamente costituito».

27.25

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «investitori professionali» aggiungere le seguenti: «ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori».

27.26

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.27

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

27.28

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

27.0.1

Ronconi

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in favore dei sottoscrittori di titoli del debito pubblico argentino)

1. Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominati "obbligazionisti", che a decorrere dal 23 dicembre 2001 e sino alla entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina ovvero da enti pubblici argentini ceduti o collocati da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da altri intermediari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono valersi delle facoltà di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 3, gli obbligazionisti possono esercitare il diritto di vendere i titoli obbligazionari di cui al comma 1 alle banche o agli intermediari dai quali li hanno ricevuti, che hanno l'obbligo di acquistarli, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta, dietro pagamento di nuove obbligazioni proprie, ovvero di banche appartenenti al medesimo gruppo, emesse nei limiti delle vigenti disposizioni di legge aventi durata non superiore a

quindici anni, zero coupons e tasso di interesse annuo del 7,5 per cento, per un valore nominale corrispondente al valore di acquisto delle obbligazioni di cui al comma 1, entro il limite massimo individuale di centocinquantamila euro.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionalità di la società e la borsa (CONSOB), emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2. Le modalità di rimborso ivi previste sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi e sugli altri mezzi di informazione a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'adesione alle misure di cui ai commi precedenti comporta la rinuncia al diritto di esperire qualsivoglia azione legale nei confronti delle banche o degli intermediari di cui al comma 1 relativamente alle operazioni aventi ad oggetto detti titoli, nonché nei confronti degli emittenti dei titoli obbligazionari».

Art. 28.

28.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. - (*Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia*). – 1. Allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni".».

28.2

I Relatori

Sostituire le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB» *con le parole:* «Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia».

28.3

Zanda, Castellani, Coviello, Cambursano

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. Avverso i provvedimenti sanzionatori definitivi emanati dalla CONSOB è ammesso ricorso. giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio che giudica secondo la speciale procedura accelerata prevista dai commi 1-*ter* e 1-*quater* e, per quanto non espressamente previsto, dall'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

1-*ter*. Fermi restando tutti i termini processuali previsti dall'articolo 23-*bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ciascuna fase del giudizio deve concludersi con sentenza entro tre mesi dal deposito del ricorso. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato solo una volta per ulteriori quarantacinque giorni solo nel caso di motivate esigenze istruttorie. Il dispositivo della sentenza è pubblicato il giorno stesso dell'udienza mediante deposito in cancelleria.

1-*quater*. Nei giudizi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* il ricorso può essere proposto solo per i seguenti motivi:

- a) incompetenza;
- b) violazione di legge;
- c) palese errore di fatto;
- d) manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

28.0.1

De Petris, Cambursano, Chiusoli, Pasquini, Castellani, Coviello

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge».

Art. 29.

29.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Dopo l'articolo 29, sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 29.

(Modifica del Titolo XI del libro V del codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi)

1. Il titolo XI del libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"TITOLO XI

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI CONSORZI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ

SOGGETTE A REGISTRAZIONE

Art. 2621. *(False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi).* – Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni multa da 1.500 a 11.000 euro:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'articolo 2433-bis, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'articolo 2433-bis, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi.

Art. 2622. *(Divulgazione di notizie sociali riservate).* – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 300 a 11.000 euro.

Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 2623. *(Violazione di obblighi incombenti agli amministratori).* – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da par e del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 2624. (*Prestiti e garanzie della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 250 a 11.000 euro.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2625. (*Violazioni di obblighi incombenti ai liquidatori*). – I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 a 11.000 euro.

Art. 2626. (*Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi*). – Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 11.000 euro.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 2627. (*Omissione delle indicazioni obbligatorie*). – Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 1.000 euro".

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Art. 2628. (*Manovre fraudolente sui titoli della società*). – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 500 euro.

Art. 2629. (*Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società*). – Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 250 a 2.500 euro:

1) i promotori ed i soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell'articolo 2343-*bis* esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;

3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 2630. (*Violazione di obblighi incombenti agli amministratori*). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-*bis*, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle

proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti;

4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'articolo 2389;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo;

4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-*bis*, secondo comma, 2357-*ter*, 2359-*bis*, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2359-*ter*, primo e secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2630-*bis*. (Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-*quater*, primo comma, e 2359-*quinquies*, primo comma.

Art. 2631. (*Conflitto d'interessi*). – L'amministratore che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa alla operazione stessa, è punito con la multa da 250 a 2.500 euro.

Se dalla deliberazione o dall'operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632. (Violazione di obblighi incombenti ai sindaci). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 150 a 1.500 euro i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal numero 2) dell'articolo 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 250 a 2.500 euro i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli articoli 2357, quarto comma, 2359-*ter*, secondo comma, e 2359-*quater*, secondo e terzo comma.

Art. 2633. (*Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari*). – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'articolo 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'articolo 2413, sono puniti con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-*bis* sono puniti con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 2634. (*Rappresentante comune degli obbligazionisti*). – Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'articolo 2417, è punito con l'ammenda da 150 a 1.500 euro.

Capo III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI

Art. 2635. (*Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese*). – Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'articolo 2612, si applica la pena prevista dall'articolo 2626.

Capo IV

DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI

Art. 2636. (*Amministratori giudiziari e commissari governativi*). – Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonché ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

Nel caso di mancata convocazione della assemblea a norma del quinto comma dell'articolo 2409 all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo

comma dell'articolo 2630.

Art. 2637. (*Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo*). – Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a 2.500 euro.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638. (*Accettazione di retribuzione non dovuta*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 250 a 2.500 euro.

Nei casi più gravi può inoltre essere risposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Art. 2639. (*Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio*). – L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 2.000 euro.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a 400 euro.

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 2640. (*Circostanza aggravante*). – Quando dai fatti previsti negli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, e 2630, primo comma, deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 2641. (*Pene accessorie*). – La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per i delitti commessi nell'esercizio ed a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacità prevista nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Art. 2642. (*Comunicazione della sentenza di condanna*). – Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono».

Art. 29-bis. (*Abrogazioni*). – 1. Sono abrogati il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 e l'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

29.2

De Petris, Chiusoli, Coviello, Pasquini, Castellani, Cambursano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

29.3

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(False comunicazioni sociali)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"».

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato».

29.4

I Relatori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - *(False comunicazioni sociali)*. – Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchè da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da uno a tre anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - *(False comunicazioni sociali delle società che fanno appello al pubblico risparmio)*. – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, componente del consiglio

di sorveglianza, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con poteri di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

29.5

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Al comma 1, sostituire l'articolo 2621 del codice civile, ivi sostituito, con il seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino i beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai soci o perdite alla società, la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo».

29.6

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «l'arresto fino a due anni», con le seguenti: «la reclusione da due a dieci anni».

Consequentemente, al medesimo capoverso, al terzo comma, sopprimere il secondo periodo; al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere il quarto comma; al medesimo comma, medesimo capoverso, quinto comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni», con le seguenti: «da due a cinque anni».

29.7

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: «l'arresto fino a due anni», con le seguenti: «la reclusione da due a otto anni».

Consequentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.

29.8

Coviello, Castellani, Cambursano, Bastianoni

Al comma 2, sostituire l'articolo 2622 del codice civile, ivi sostituito, con il seguente:

«Art. 2622. - (*Falso in prospetto*). – Chiunque nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo».

29.9

De Petris, Chiusoli, Pasquini

Al comma 2, capoverso «Art. 2622», primo comma, sopprimere le parole: «, a querela della persona offesa,»

29.10

Chiusoli, Pasquini, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» , con le seguenti: «da due a dieci anni».

Consequentemente al medesimo comma, medesimo capoverso:

al quarto comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da tre a quindici anni»;

sopprimere il quinto, il settimo e l'ottavo comma.

29.11

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

Consequentemente, al medesimo capoverso:

al terzo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»; sopprimere e il settimo, l'ottavo e il nono comma.

29.12

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il secondo comma.

29.13

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 2, capoverso Art 2622, terzo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni».

29.14

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 2, capoverso Art 2622, quarto comma, sostituire le parole: «da due a sei anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

29.15

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 2, capoverso Art. 2622, quinto comma, sostituire le parole: «0,5 per mille della popolazione» con le seguenti: «0,01 per mille della popolazione».

Consequentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: «0,5 per mille del prodotto» con le seguenti: «0,01 per mille del prodotto».

29.16

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. L'articolo 2623 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2623. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). – I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, per colpa, da valutare secondo la diligenza professionale richiesta per l'esercizio della professione di revisione contabile, attestano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultano informazioni che incidono sulla corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino ad otto anni e la multa è aumentata fino al doppio.

Se la condotta, pur prescindendo dal danno patrimoniale arrecato è stata posta in essere con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, la pena prevista è della reclusione fino a dieci anni e la multa è aumentata fino al triplo.

Se oltre al dolo la condotta è stata finalizzata al conseguimento per sé o per altri di ingiusto profitto, ovvero ha cagionato danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione fino a quindici anni e la multa è aumentata fino al triplo"».

29.17

Castellani, Cambursano, Coviello, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. L'articolo 2624 del codice civile è sostituito dal seguente:

"2624. - (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, le sanzioni sono aumentate fino al triplo"».

29.18

Cambursano, Castellani, Coviello, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire e il seguente comma:

«2-bis. Il Capo II del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo II

DEGLI ILLECITI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI

2625. (*Indebita restituzione dei conferimenti*). Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a tre anni con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2626. (*Illegale ripartizione degli utili delle riserve*). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2627. (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*). Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2628. (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*). Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila"».

29.19

Coviello, Cambursano, Castellani, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Il Capo III del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo III

DEGLI ILLECITI COMMESSI MEDIANTE OMISSIONE

2629. (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi*) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti denunce comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.

2630. (*Omessa convocazione dell'assemblea*). Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La multa è aumentata fino a un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci"».

29.20

Cambursano, Coviello, Castellani, Bastianoni

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Capo IV del Titolo XI del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

Capo IV

DEGLI ALTRI ILLECITI, DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

2631. (*Formazione fittizia del capitale*). Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila.

2632. (*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*). I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danni ai creditori, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro cinquemila a euro cinquantamila. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai creditori, la pena è della reclusione fino a dieci anni e la multa da euro centomila a euro cinquecentomila.

2633. (*Infedeltà patrimoniale*). Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, sono puniti con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

2634. (*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centomila a euro cinquecentomila. La stessa pena si applica a chi da o promette l'utilità.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la pena è aumentata fino a un terzo.

2635. (*Illecita influenza sull'assemblea*). Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2636. (*Aggiotaggio*). Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo

di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro cinquantamila a euro cinquecentomila.

2637. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da due a otto anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2638. (*Estensione delle qualifiche soggettive*). Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significative i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

2639. (*Confisca*). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

2640. (*Applicabilità dell'articolo 444 del codice di procedura penale*). Per i reati previsti dal presente titolo l'imputato può chiedere al giudice, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, ovvero di una pena detentiva diminuita fino a un terzo, qualora abbia integralmente risarcito il danno e non vi siano ulteriori conseguenze del reato.

2641. (*Comunicazione della sentenza di condanna*). Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per i delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio è comunicata, a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti all'albo professionale al quale essi appartengono».

2-ter. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1) è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di condanna a taluno dei delitti indicati nel comma 1, all'ente si applicano le sanzioni interdittive secondo i limiti e le modalità di cui all'articolo 13».

30.1

Castellani, Cambursano, Coviello, Bastianoni

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 30. - (*Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra banche e imprese*). – 1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgenza dei conflitti di interesse nella gestione e nella allocazione dei valori mobiliari, alle

società bancarie comunitarie operanti nel territorio nazionale che intendano collocare valori mobiliari ovvero gestire fondi delle società in favore delle quali prestano consulenza di tipo finanziario, nonché delle loro società controllate o controllanti, è fatto obbligo di preventiva comunicazione alla CONSOB, che può disporre la menzione di tale circostanza nei relativi prospetti informativi. L'omissione di tale comunicazione è punita dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2. È inoltre fatto divieto:

a) agli azionisti di controllo, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco nelle società bancarie che hanno ammesso al credito le medesime società, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla chiusura della linea di credito;

b) agli azionisti di controllo delle banche, come individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco di società che abbiano accesso al credito presso le banche medesime, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza dell'incarico.

3. Le banche diverse dalle banche di credito cooperative non possono concedere prestiti fidejussioni, garanzie, né avere altro tipo di rapporto contrattuale economicamente rilevante inerente l'attività bancaria con azionisti che detengano, direttamente od indirettamente partecipazioni superiori al 2 per cento o che comunque partecipino a sindacati di voto.

4. Il divieto di cui al comma 3 si estende ai componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo abbiano una partecipazione rilevante o di controllo.

5. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 che, nonostante il divieto, svolgono le funzioni di amministratore e di sindaco sono dichiarati immediatamente decaduti dalla carica.

7. I soggetti che violano i divieti previsti dai commi da 2 a 4 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

Art. 30-bis. - (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra imprese e società di revisione). – 1. Al fine di garantire la trasparenza dei mercati e di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra imprese e società di revisione, è fatto divieto alle società di revisione di svolgere direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società per la quale svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché in favore delle società controllate o controllanti, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

2. È inoltre fatto divieto:

a) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di svolgere le funzioni di amministratore o di sindaco in favore delle società per le quali svolgono l'attività di revisione del bilancio, nonché delle società controllate o controllanti;

b) ai soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione di prestare lavoro autonomo o subordinato, nonché ogni forma di consulenza professionale, in favore delle società stesse, prima che sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o revoca dell'incarico.

3. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore ai diciotto mesi. Ove si tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere effettuata entro dodici mesi.

4. Fatta salva comunque l'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 163 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti che violano i divieti previsti dal comma 2 sono puniti dalla CONSOB con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Se la condotta di cui al comma 1

ha cagionato un danno patrimoniale alla società, la sanzione massima applicabile è incrementata fino al triplo».

30.0.1

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin, Castellani

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 2630 del codice civile, al comma 1, la parola: "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: "L'organo che"».

Art. 31.

31.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 218», comma 1, sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».

Art. 33.

33.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 173-bis», comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».

Art. 34.

34.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a dieci anni».

34.2

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 174-ter», comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «e con la cancellazione dall'albo».

34.0.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le norme previste dall'articolo 35 della presente legge si applicano, altresì, alle società di *rating*».

Art. 36.

36.1

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo il comma 3 è aggiunto il seguente» con le seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dal seguente».

36.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

"All'articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari

finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco"».

Art. 37.

37.1

I Relatori

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell'articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell'articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) All'articolo 2637, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

d) Nell'articolo 2638 del codice civile, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

37.1 (testo 2)

I Relatori

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nell'articolo 2625 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

b) Nell'articolo 2635 del codice civile, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

c) All'articolo 2637, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

d) Nell'articolo 2638 del codice civile, dopo l'ultimo comma è inserito il seguente:

«La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate».

37.2

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate»;

al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «raddoppiando» con la seguente: «triplicando»;

al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «triplicate».

37.3

I Relatori

Al comma 2, sostituire le parole: «2625, 2635 e 2637» con le seguenti: «2625 e 2635».

37.4

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 3, sostituire la parola: «quintuplicate» con la seguente: «decuplicate».

37.5

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: «quintuplicando» con la seguente: «decuplicando».

37.6

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 5, sostituire la parola: «raddoppiate» con la seguente: «decuplicate».

Art. 38.

38.1

Cantoni

Al comma 1, le parole: «e amministrative» sono soppresse.

38.2

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, comunque non superiore a tre anni».

38.3

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo».

38.4

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni accessorie alla medesima autorità competente ad irrogare la sanzione principale».

Art. 40.

40.1

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

40.2

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.3

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.4

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donato, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «novanta giorni».

40.5

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

40.6

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

40.7

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».

40.8

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

40.9

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.10

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 7, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.11

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati, Ripamonti, Turrone, Zancan

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «tre mesi».

40.12

Pasquini, Chiusoli, Turci, Maconi, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

40.13

Cantoni, Pedrizzi

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Gli incarichi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e che ricadono in una delle situazioni specifiche di incompatibilità previste dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 per le società di revisioni e le entità appartenenti alla medesima rete, i loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, possono essere portati a definizione secondo i previsti termini contrattuali, senza possibilità di rinnovo. Entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, il recesso unilaterale da parte della società, o dei soggetti appartenenti alla medesima rete, dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento di servizi, giustificato dalla necessità di rimuovere una causa di incompatibilità, non comporta obblighi di indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in clausole contrattuali».

40.0.1

Cantoni

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: "sia esistenti sia futuri," sono inserite le parole: "ivi inclusi i proventi, in quanto generabili nell'esercizio di attività del cedente,";

b) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, dopo le parole: "dai debitori ceduti", sono inserite le parole: "nonché ogni altra somma incassata nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione"; le parole: "incorporati nei" sono sostituite da: "dei portatori dei"; dopo le parole: "per finanziare l'acquisto di tali crediti," sono inserite le parole: "e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti ceduti e degli altri contratti accessori,"; le parole: "al pagamento dei costi dell'operazione" sono sostituite con le parole: "al pagamento degli altri costi dell'operazione";

c) all'art. 2, comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera c-bis): "il rappresentante comune dei portatori dei titoli";

d) all'art. 3, la rubrica dell'articolo è così modificata: "Società per la cartolarizzazione dei crediti e rappresentante comune";

e) all'art. 3, comma 2, le parole: "I crediti relativi a ciascuna operazione" sono sostituite con le parole: "I crediti ceduti, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito di singole operazioni di cartolarizzazione";

f) all'art. 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi" sono sostituite con le parole: "a tutela dei diritti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b)";

g) all'art. 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Delle obbligazioni nei confronti dei titolari di tali diritti, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione risponde esclusivamente il patrimonio separato.";

h) all'art. 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3-*bis*: "Il rappresentante comune dei portatori dei titoli esercita i poteri indicati nel prospetto informativo ed approva le modifiche alle condizioni dell'operazione di cui all'art. 2, comma 3, lett. a), b), c), d), f), h), in rappresentanza dei portatori dei titoli e per la cura dei loro interessi. Al rappresentante comune, ovvero, qualora il rappresentante comune sia una persona giuridica, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso il medesimo, si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del testo unico bancario, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione presso intermediari finanziari.";

i) all'art. 4, comma 3, sono eliminate le parole: "dai debitori ceduti" e le parole: "non si applica l'art. 67" sono sostituite dalle parole: "non si applicano gli articoli 65 e 67".

j) all'art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3: "L'offerta di titoli emessi nell'ambito di operazioni realizzate mediante cessione di proventi è riservata ad investitori istituzionali, come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applica l'articolo 2412, comma 2, secondo periodo, del codice civile".

40.0.2

Cantoni

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

All'articolo 7-*bis*, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "67, comma 3", sono sostituite dalle seguenti: "67, comma 4"».

40.0.3

I Relatori

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Sezioni specializzate in materia societaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l'attribuzione a sezioni specializzate istituite presso i Tribunali delle città sedi di Corte di appello della competenza a conoscere le controversie;

- nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il diritto societario;

- nelle materie disciplinate dal Testo unico della finanza, dal Testo unico bancario e da altre disposizioni di legge speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

- in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare.

2. Nell'esercizio della delega dovrà essere assicurato il coordinamento con le disposizioni sulle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e con le competenze giurisdizionali in materia di tutela della concorrenza».

41.0.1

Maconi, Pasquini, Chiusoli, Turci, Brunale, Baratella, Bonavita, Garraffa

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle

deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate "obbligazionisti", che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate "banche collocatrici", hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento».

41.0.2

Cantoni

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati, recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso

l'istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie:

a) nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

b) nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

c) in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

41.0.3

Coviello, Cambursano, D'Amico

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi delegati recanti norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali in materia societaria, bancaria e finanziaria attraverso l'istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di Appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie: a) nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario;

b) nelle materie disciplinate dal Testo unico bancario, dal Testo Unico della finanza e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;

c) in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare, per assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali».

41.0.4

Garraffa

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 1° marzo 2002, n. 39, le lettere c), d) ed e) sono abrogate.

2. L'Ufficio Italiano Cambi è preposto all'autorizzazione per l'esercizio di Istituto moneta elettronica ai soggetti interessati secondo le prescrizioni previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. La gestione di sistemi di pagamento a spendibilità generalizzata è consentita agli Organismi *no profit* che ne fanno richiesta all'Ufficio italiano cambi, purché collegati ad iniziative di solidarietà sociale».

Art. 42.

42.1

Rollandin, Thaler, Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau, Michelini, Betta

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

42.0.1

Rollandin, Thaler, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine)

1. Al fine di fare fronte alla emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-

2003, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Gli obbligazionisti in possesso di titoli di valore nominale superiore ad 85.000 euro possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta dalle banche collocatrici, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 – 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2006, 2007 e 2008 nell'Unità previsionale di bilancio di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrente variazioni di bilancio».